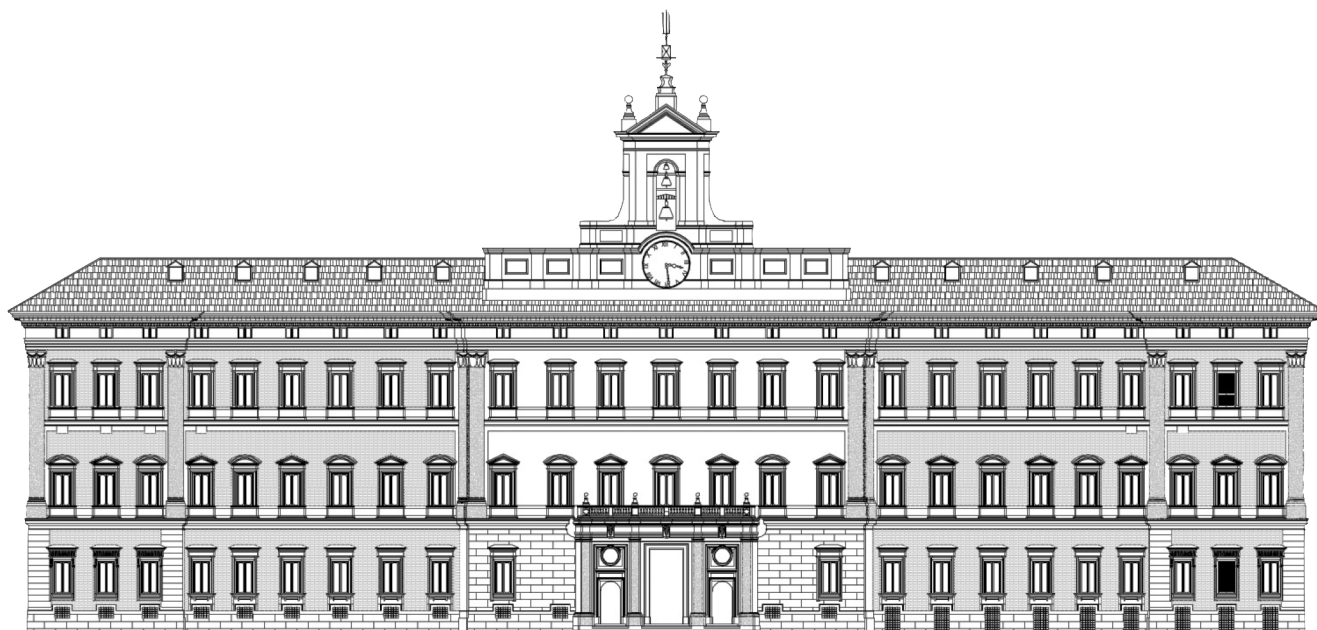




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Documentazione per l'esame di
Progetti di legge



Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol

A.C. 2473-B

n. 479/2

24 febbraio 2026



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://twitter.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Affari Esteri

Tel. 06 6760-4939 - ✉ st_affari_esteri@camera.it – ✕ [@CD_esteri](https://twitter.com/CD_esteri)

Progetti di legge n. 479/2

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	3
----------------	---

SCHEDA DI LETTURA A.C. 2473-B

▪ Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e s) (<i>Denominazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol</i>)	13
▪ Articolo 1, comma 1, lettere c) e d) (<i>Disposizioni in materia di potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente</i>)	15
▪ Articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) ed h) (<i>Competenze legislative</i>)	21
▪ Articolo 1, comma 1, lettera i) (<i>Diritto di voto</i>).....	40
▪ Articolo 1, comma 1, lettere l) e n) (<i>Disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali</i>).....	45
▪ Articolo 1, comma 1, lettere m) e o) (<i>Rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi della Provincia e nei Comuni di Bolzano</i>).....	49
▪ Articolo 1, comma 1, lettera p) (<i>Disciplina dell'impugnazione delle leggi statali</i>).....	55
▪ Articolo 1, comma 1, lettere q) e r) (<i>Disposizioni in materia di revisione e di norme di attuazione dello Statuto</i>).....	58

PREMESSA

L'iter del provvedimento

La Commissione Affari costituzionali della Camera avvia l'esame in seconda deliberazione del disegno di legge costituzionale **C. 2473-B** recante modifiche allo **Statuto speciale** per il Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il disegno di legge costituzionale C. 2473-B recante modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol è stato presentato dal Governo alla Camera il 19 giugno 2025; l'esame in sede referente presso la I Commissione Affari costituzionali è stato avviato nella seduta del 23 luglio 2025 e si è concluso, con l'approvazione di un emendamento, nella seduta del 24 settembre 2025.

La discussione in Assemblea è iniziata e si è conclusa con l'approvazione in prima deliberazione nella giornata del 7 ottobre 2025.

Il medesimo testo è stato approvato dall'Assemblea del Senato nella seduta del 21 gennaio 2026. Si è perfezionata così - senza modificazioni intervenute - la prima deliberazione delle due previste dall'articolo 138 della Costituzione per i disegni di legge costituzionale.

Come è noto, **l'articolo 138** della Costituzione prevede che le leggi di revisione costituzionale e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e siano approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Camera nella seconda deliberazione. Le leggi sono sottoposte a referendum confermativo quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge approvata con referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi, mentre non è previsto, a differenza di quanto disposto dall'articolo 75 della Costituzione per il referendum abrogativo, alcun quorum di partecipazione (per il referendum abrogativo, come è noto, il quorum di partecipazione è della maggioranza degli aventi diritto). Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

L'articolo 103 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (DPR n. 670 del 1972) specifica però che le modificazioni allo Statuto approvate dalle Camere non sono comunque sottoposte a referendum nazionale (anche

nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione)

Per la seconda deliberazione di un disegno di legge costituzionale, **l'articolo 99** del Regolamento della Camera dei deputati prevede che la Commissione competente in sede referente riesamini il progetto nel suo complesso e riferisca all'Assemblea, senza procedere quindi alla presentazione e alla votazione di emendamenti. Il medesimo articolo dispone che in Assemblea si proceda, dopo la discussione generale, soltanto alla votazione finale (previe dichiarazioni di voto) per l'approvazione del testo.

Non sono ammessi emendamenti né ordini del giorno, né lo stralcio di una o più norme. Del pari non sono ammesse le questioni pregiudiziale e sospensiva (può essere richiesto un rinvio a breve termine, sul quale decide inappellabilmente il Presidente).

Lo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Il vigente Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, D.P.R. n. 670 del 1972, determina la forma e i confini dell'autonomia della Regione e di ciascuna Provincia autonoma, nello specifico:

- definisce l'autonomia e il territorio (articoli 1-3);
- elenca le funzioni proprie della regione e delle province e ne indica tipologia e limiti (articoli 4-23);
- disciplina funzioni e composizione degli organi della regione e delle province; conferisce alle province la potestà legislativa in materia elettorale e di forma di governo e stabilisce norme e principi entro cui si esplica tale potestà; detta altresì le norme fondamentali sulla funzione legislativa (articoli 24-54);
- stabilisce le norme fondamentali riguardanti il demanio e patrimonio (articoli 66-68), nonché la finanza (articoli 69-86) della regione e delle province.

Uno specifico titolo (articoli 99-102) è dedicato all'uso della lingua tedesca e ladina.

Tra le disposizioni finali e transitorie, infine, vi è la disciplina per la modifica dello Statuto (articolo 103) e per la modifica delle norme statutarie concernenti la finanza della Regione e delle Province autonome, e dell'articolo 13 in materia di concessioni idroelettriche (articolo 104), nonché la procedura per l'adozione delle norme di attuazione dello Statuto.

La disciplina per la modifica dello statuto

Lo **Statuto** può essere modificato secondo la procedura di cui all'art. 138 Cost. per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale e delle altre leggi costituzionali, così come stabilito dall'art. 116 Cost., primo comma, secondo il quale gli statuti delle autonomie speciali sono adottati con legge costituzionale. L'articolo 103, specifica inoltre:

- l'iniziativa appartiene anche al Consiglio regionale;
- le proposte di modifica dello statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicate dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che esprimono il loro parere entro due mesi;
- le modificazioni allo statuto approvate dalle Camere non sono comunque, come già ricordato, sottoposte a referendum nazionale (anche nell'ipotesi in cui vengano approvate a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera in seconda deliberazione).

Si segnala che sul progetto di legge costituzionale di iniziativa governativa **C. 2473** sono stati acquisiti i **pareri** del consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol (espresso il 14 maggio 2025) e dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano (entrambi espressi il 7 maggio 2025). Tutti i pareri sono allegati alla relazione illustrativa del provvedimento.

Inoltre, nel corso dell'esame al Senato, nella seduta della 1^a Commissione Affari costituzionali dell'11 novembre 2025, il Ministro per gli affari regionali ha dichiarato che i consigli sono stati consultati anche sull'unica proposta emendativa approvata nel corso dell'esame alla Camera.

Si segnala altresì che **l'articolo 1, comma 1, lettera q) dell'A.C. 2473** modifica il procedimento di revisione dello Statuto di cui all'articolo 103, per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda di lettura.

Per quanto riguarda le **norme statutarie concernenti la finanza** della Regione e delle Province autonome, nonché l'articolo 13 in materia di concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, invece, l'articolo 104, stabilisce che esse possono essere modificate con legge ordinaria, adottata rispettivamente, "su concorde richiesta" del Governo e, per quanto di e, per quanto di rispettiva competenza, della regione o delle due province.

Le tappe di formazione dello Statuto

Il **primo Statuto** di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige è stato approvato dall'Assemblea Costituente a fine **gennaio del 1948**. Il testo, elaborato da una speciale Commissione nominata dal Governo De Gasperi,

intendeva realizzare quanto stabilito nell'accordo De Gasperi-Gruber tra Italia e Austria, nell'ambito delle trattative di pace della Seconda guerra mondiale (*vedi, per approfondimenti, il box sottostante*), e, nello stesso tempo, inquadrare la disciplina della garanzia e tutela delle minoranze nell'ordinamento costituzionale della Repubblica italiana, da poco definito dalla stessa Assemblea Costituente.

Con lo Statuto del 1948 la scelta per garantire sia l'interesse nazionale che la tutela delle minoranze è dunque quella di costituire una Regione autonoma Trentino-Alto Adige (e non la sola Provincia dell'Alto Adige), costituita dalle due province di Bolzano e di Trento e dettare le principali norme di garanzia e tutela della popolazione di lingua tedesca (popolazione minoritaria nel territorio regionale ma maggioritaria nella provincia di Bolzano).

Proteste, a partire dalla seconda metà degli anni Cinquanta, da parte della popolazione di lingua tedesca per la mancata completa attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber, la decisione dell'Austria di sollevare la questione, nel 1960, di fronte all'Assemblea generale dell'ONU e problemi di ordine pubblico nella provincia di Bolzano a causa di episodi di terrorismo ai danni di linee ad alta tensione, centrali elettriche e posti di polizia spinsero il Consiglio dei ministri, nel 1961, ad affidare ad una specifica Commissione (detta Commissione dei Diciannove) il compito di esaminare la questione altoatesina e presentare proposte al Governo. I lavori della **Commissione dei Diciannove** e le trattative tra Italia e Austria portarono all'approvazione, nel 1969, del cosiddetto "Pacchetto per l'Alto Adige" contenente 137 misure per la risoluzione della questione altoatesina. Le questioni affrontate erano molteplici: dall'elenco delle competenze da attribuire alle province, all'organizzazione amministrativa e didattica della scuola; all'organizzazione degli uffici pubblici in relazione al bilinguismo, alle circoscrizioni elettorali; per ogni aspetto sono descritte nel dettaglio le misure da adottare, dagli atti amministrativi alle necessarie modifiche statutarie.

Tra le altre, la **misura 137** prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di una **Commissione permanente per i problemi della Provincia di Bolzano**, con il compito di "esaminare i problemi particolarmente connessi con la tutela delle minoranze linguistiche locali e con l'ulteriore sviluppo culturale, sociale ed economico delle popolazioni dell'Alto Adige ai fini di garantire la loro pacifica convivenza sulla base di piena parità di diritti e di doveri". La Commissione, alla quale è stato sottoposto il progetto di legge costituzionale di iniziativa governativa C. 2473, è composta di sette membri di cui quattro di lingua tedesca, due di lingua italiana ed uno ladino scelti dal Consiglio provinciale di Bolzano su designazione dei rispettivi gruppi linguistici. Il parere della Commissione, reso il 12 giugno 2025, è allegato alla relazione illustrativa del provvedimento.

Con la ‘guida’ delle misure concordate si arriva all’approvazione del nuovo Statuto speciale con legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971, che è alla base del vigente **Testo unico** delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige adottato con il **decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972**.

Con il nuovo Statuto inizia il progressivo spostamento di funzioni e competenze dalla Regione alle due Province autonome di Bolzano e di Trento; è introdotto il censimento linguistico utilizzato per il calcolo della composizione percentuale dei tre gruppi linguistici in Alto Adige (italiano, tedesco e ladino; il censimento costituisce la base di dati per molti aspetti della tutela delle minoranze in Alto Adige, come la suddivisione dei posti di lavoro nel pubblico impiego, la distribuzione dei fondi provinciali e la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi collegiali della Provincia); sono inoltre introdotte le norme a tutela del gruppo linguistico ladino (assenti nel testo precedente), nonché norme specifiche sull’insegnamento della lingua materna nelle scuole della Provincia di Bolzano e sull’organizzazione amministrativa delle stesse.

L’11 giugno 1992 l’Austria rilasciò la **quietanza liberatoria** con cui dichiarava concluso il contenzioso con l’Italia relativo all’autonomia della popolazione altoatesina.

La riforma più rilevante al testo dello Statuto del 1972 viene attuata con la **legge costituzionale n. 2 del 2001** concernente, principalmente, gli organi della Regione e delle Province di Trento e di Bolzano.

Alle Province è attribuita la competenza legislativa sulla forma di governo, sul sistema di elezione dei consiglieri, del Presidente e degli altri componenti della Giunta, nonché sulla disciplina dei casi di ineleggibilità e incompatibilità; per la Provincia autonoma di Bolzano diversamente da quanto fatto per le altre autonomie, è stato inserito il vincolo statutario dell’elezione del Consiglio Provinciale con sistema proporzionale, a tutela delle minoranze. Le norme statutarie determinano il numero di componenti del Consiglio e fissano in 5 anni la durata del mandato. Sono inoltre stabilite le norme di principio per garantire la rappresentanza del gruppo linguistico ladino in entrambi i consigli provinciali. Il Consiglio regionale, di contro, diventa organo di secondo grado, composto dai Consigli delle Province di Trento e di Bolzano; il Presidente della Regione e la Giunta sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La riforma costituzionale del Titolo V, infine, operata dalla **legge costituzionale n. 3 del 2001**, all’art. 116, comma 1, aggiunge il nome bilingue alla denominazione della Regione e al comma 3, costituzionalizza

le due Province autonome, risultando dunque che «La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano».

Inoltre, l'**articolo 10** della legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. In altre parole, fino all'approvazione delle modifiche statutarie, anche alle regioni a Statuto speciale e alle province autonome erano riconosciute – se non ne godevano già in base ai propri Statuti speciali – le ulteriori forme di autonomia che la riforma costituzionale aveva attribuito alle regioni ordinarie.

In proposito, la **relazione illustrativa** afferma che “il procedimento di revisione dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti della regione e delle province autonome, anche sulla scorta delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, nelle quali è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli standard di autonomia della medesima regione, che nel 1992 hanno portato al rilascio della “quietanza liberatoria” da parte dell'Austria in relazione alla vertenza da essa promossa nei riguardi dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale esigenza viene ricondotta agli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, e dalla successiva interpretazione, che si ritiene abbia condotto a una riduzione degli spazi di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Al tempo stesso, i pareri rilasciati sul progetto di legge di iniziativa governativa C. 2473 dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol e dai Consigli provinciali delle province autonome di Trento e di Bolzano affermano che il progetto non esaurisce l'adeguamento dello Statuto di autonomia a quanto previsto dalla riforma costituzionale del 2001 richiamato dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e pertanto la clausola di maggior favore prevista dal medesimo articolo 10. La presa di posizione è richiamata anche nella relazione illustrativa (cfr. pp. 5, 9, 15 e 21).

Un cenno a parte meritano le norme dello Statuto che disciplinano l'**ordinamento finanziario** della Regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Nello specifico esse stabiliscono ambiti e limiti della potestà impositiva, tributaria, finanziaria e contabile di ciascun ente, riconoscono la titolarità del demanio e del patrimonio regionali, elencano i

tributi erariali il cui gettito è devoluto, interamente o in parte, alla regione ed alle province autonome, disciplinano il concorso del 'sistema integrato regionale' alla finanza pubblica, attribuiscono alle province la potestà legislativa e amministrativa sull'ordinamento finanziario degli enti locali del rispettivo territorio. Come già accennato le norme finanziarie possono essere modificate dalla legge ordinaria, previo 'accordo' con l'ente interessato.

Nel corso degli anni sono intervenuti diversi accordi in materia finanziaria tra Stato, Regione e Province autonome che hanno determinato l'attuale assetto finanziario.

• *L'Accordo De Gasperi-Gruber*

L'accordo internazionale, intervenuto fra il Governo italiano ed il Governo austriaco il 5 settembre 1946, noto come [accordo De Gasperi-Gruber](#), è volto alla tutela degli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento. Su tale accordo, **richiamato dal Trattato di pace firmato a Parigi** il 10 febbraio 1947, si fonda la specialità dell'ordinamento autonomistico realizzato nel Trentino-Alto Adige.

In particolare, l'articolo 1 dell'accordo richiede la completa eguaglianza di diritti degli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

A tali cittadini deve essere concesso:

- l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
- il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
- l'eguaglianza di diritti per l'ammissione ai pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

L'articolo 2 richiede che a tali popolazioni venga concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Infine, l'articolo 3 prevede alcuni impegni per il Governo italiano, previa consultazione con quello austriaco, a cui provvedere entro un anno dalla firma del trattato.

Le controversie insorte nell'attuazione dell'accordo De Gasperi-Gruber hanno trovato composizione con il cosiddetto ["pacchetto" di misure a favore delle popolazioni alto-atesine](#). Si tratta di un insieme di misure alla cui attuazione lo Stato italiano si è impegnato sulla base dei suggerimenti della Commissione dei 19 (1961-1964), di trattative dirette tra Italia ed Austria e di colloqui tra rappresentanti

del Governo italiano e della popolazione alto-atesina. Il Pacchetto contiene **137 misure a tutela della popolazione altoatesina**, la maggior parte delle quali da attuare con la modifica dello Statuto di autonomia del 1948 (avvenuta con **legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971**). Altre misure richiedono l'intervento della legge ordinaria dello Stato, altre ancora norme di attuazione dello Statuto o provvedimenti amministrativi. Nel 1992 uno scambio di note italo-austriaco ha dato atto del pieno soddisfacimento degli impegni assunti dall'Italia.

Schede di lettura A.C. 2473-B

Articolo 1, comma 1, lettere a), b) e s)
(Denominazione della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol)

Le **lettere a) e b)** dell'articolo 1 modificano la denominazione, rispettivamente, della Regione contenuta nello Statuto, aggiungendo la denominazione in lingua tedesca, e delle Province, qualificando queste ultime come autonome.

La **lettera s)** modifica la specifica denominazione della Regione contenuta all'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca dello Statuto medesimo.

La **lettera a)** modifica la denominazione della Regione contenuta nello Statuto dall'attuale "Regione Trentino-Alto Adige" a "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol".

Per effetto dell'[articolo 2](#) della legge costituzionale n. 3 del 2001, la denominazione "Trentino-Alto Adige", riportata nel testo originario dell'articolo 116 della Costituzione, è stata modificata in "Trentino-Alto Adige/Südtirol". La presente legge adegua lo Statuto regionale alla modifica costituzionale anzidetta. Si segnala che la denominazione "Trentino-Alto Adige" è comunque presente nel testo in vigore della Costituzione all'articolo 131, non modificato dalla riforma del 2001.

La novella non specifica puntualmente le disposizioni oggetto della modifica, prevedendo, più in generale, che le parole "Regione Trentino-Alto Adige", ovunque ricorrano, siano sostituite dalle parole "Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol".

La **lettera b)** modifica, nel testo dello Statuto, la denominazione delle Province che costituiscono la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol (si utilizza qui la nuova denominazione introdotta dal provvedimento in commento), prevedendo che le stesse siano qualificate come "Province autonome".

Il già richiamato articolo 2 della legge costituzionale n. 3 del 2001, modificando l'articolo 116, ha previsto, al secondo comma di quest'ultimo, che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol sia costituita dalle Province **autonome** di Trento e di Bolzano. Tale qualifica ricorre, inoltre, al quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dall'[articolo 3](#) della legge costituzionale n. 3/2001), ai sensi del quale le "Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi

internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza”.

Come stabilito per la lettera *a)*, anche in questo caso non sono individuate puntualmente le disposizioni su cui intervenire, ma è previsto, più genericamente che le parole “Province” e “Provincia”, ove riferite all'ente Provincia autonoma, ovunque ricorrano, siano rispettivamente sostituite dalle parole “Province autonome” e “Provincia autonoma”.

La **lettera s)** interviene sull'articolo 114 dello Statuto, in materia di traduzione in lingua tedesca del Testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione ([D.P.R. n. 670/1972](#)), ai sensi del quale la traduzione stessa è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La novella in esame modifica la denominazione della Regione, contenuta in tale articolo, da “Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol)” a **“Trentino-Alto Adige/Südtirol (in lingua tedesca: Region Trentino-Südtirol/Alto Adige”**.

Articolo 1, comma 1, lettere c) e d)
(Disposizioni in materia di potestà legislativa regionale esclusiva e concorrente)

Le **lettere c) e d)** intervengono sui limiti che la Regione deve rispettare nell'ambito delle proprie potestà legislative, rispettivamente, esclusiva e concorrente. La lettera c), inoltre, modifica la materia di competenza legislativa esclusiva regionale "Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto", ricomprendendovi all'interno anche la "disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva".

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	<i>Art. 1, co. 1, lett. c)</i>
Art. 4	Art. 4
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica , la Regione ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:	In armonia con la Costituzione e i principi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali -, la Regione ha competenza legislativa esclusiva, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto nelle seguenti materie:
1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;	1) ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
2) ordinamento degli enti pararegionali;	<i>Identico</i>
3) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;	<i>Identico</i>
4) espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;	
5) impianto e tenuta dei libri fondiari;	<i>Identico</i>
6) servizi antincendi;	<i>Identico</i>
7) ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;	<i>Identico</i>
8) ordinamento delle camere di commercio;	<i>Identico</i>
9) sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;	<i>Identico</i>
10) contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.	<i>Identico</i>
	<i>Art. 1, co. 1, lett. d)</i>
Art. 5	Art. 5
La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:	La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, primo comma , e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
1) <i>Numero abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.</i>	
2) ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;	<i>Identico</i>
3) ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle casse di risparmio e delle casse rurali nonché delle aziende di credito a carattere regionale.	<i>Identico</i>

La **lettera c)** interviene sull'articolo 4 dello Statuto dedicato alle materie nelle quali la Regione ha competenza legislativa primaria.

Il **numero 1 della lettera c)** modifica i limiti entro i quali la Regione può esercitare la propria potestà normativa, qualificando quest'ultima come "competenza legislativa esclusiva".

In particolare, secondo quanto previsto dalla norma in vigore, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative in determinate materie in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica. Per effetto della novella in esame, si specifica che tali principi sono quelli qualificati come “generalisti”.

È poi attualmente previsto che la Regione debba rispettare:

- gli obblighi internazionali;
- gli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali;
- le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica.

Per effetto della novella in commento, la Regione deve invece rispettare i vincoli derivanti non solo dagli obblighi internazionali, ma anche dall'**ordinamento dell'Unione europea**. Rimane immutato, invece, il riferimento agli interessi nazionali, tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali. La disposizione in commento elimina poi il **vincolo delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali** della Repubblica.

Il presente provvedimento qualifica inoltre la potestà normativa anzidetta come **competenza legislativa esclusiva**, nell'ambito della quale si specifica anche che la Regione deve rispettare le **forme** e i **limiti** previsti dallo **Statuto**.

Secondo una pronuncia risalente della Corte costituzionale (*cfr.* [sentenza n. 6 del 1956](#)), i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, cui devono attenersi le regioni a Statuto speciale nell'esercizio della potestà legislativa primaria, sarebbero quegli “orientamenti e quelle direttive di carattere generale e fondamentale che si possono desumere dalla connessione sistematica, dal coordinamento e dalla intima razionalità delle norme che concorrono a formare, in un dato momento storico, il tessuto dell'ordinamento giuridico vigente. I principi generali che scaturiscono da questa coerente e vivente unità logica e sostanziale del diritto positivo possono riflettere anche determinati settori per convergere poi in sempre più elevate direttive generali coerenti allo spirito informatore di tutto l'ordinamento”. Si segnala che successivamente, comunque, alcune disposizioni legislative si sono autoqualificate come principi dell'ordinamento giuridico. In tal senso si ricorda, ad esempio, che la versione originaria dell'[articolo 29](#) della legge n. 241 del 1990 qualificava i principi desumibili dalle disposizioni in essa contenute come “principi generali dell'ordinamento giuridico”.

Con riferimento ai vincoli dell'ordinamento dell'Unione europea, si ricorda che l'articolo 117 della Costituzione, come novellato dall'[articolo 3](#) della legge costituzionale n. 3 del 2001, nel prevedere il riparto di competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, stabilisce, al primo comma, che “la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli

derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Il presente provvedimento, come già precisato, inserisce espressamente i vincoli dell'ordinamento dell'Unione europea anche per le competenze legislative del Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Quanto alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali, è opportuno qui ricordare la [sentenza n. 1033 del 1988](#) della Corte costituzionale, secondo la quale il limite (espunto dalla presente riforma per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol) "si caratterizza sotto un triplice profilo:

a) si deve trattare di norme legislative dello Stato che - in considerazione del contenuto, della motivazione politico-sociale e degli scopi che si prefiggono - presentino un carattere riformatore, diretto a incidere significativamente nel tessuto normativo dell'ordinamento giuridico o nella vita della nostra comunità giuridica nazionale (v., spec., sent. n. 219 del 1984);

b) le stesse leggi, tenuto conto della tavola di valori costituzionali, devono avere ad oggetto settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza, quali, ad esempio, "la soddisfazione di un bisogno primario o fondamentale dei cittadini" (sent. n. 4 del 1964) o un "essenziale settore economico del paese" (sentt. n. 13 del 1964, e, analogamente, n. 219 del 1984);

c) si deve trattare, inoltre, di "norme fondamentali", vale a dire della posizione di norme-principio o della disciplina di istituti giuridici - nonché delle norme legate con queste da un rapporto di coesistenzialità o di necessaria integrazione - che rispondano complessivamente ad un interesse unitario ed esigano, pertanto, un'attuazione su tutto il territorio nazionale (sent. n. 160 del 1969) e che, in ogni caso, lascino alle Regioni, nelle materie di propria competenza, uno spazio normativo sufficiente per adattare alle proprie peculiarità locali i principi e gli istituti introdotti dalle leggi nazionali di riforma (sent. n. 219 del 1984)".

Più di recente, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, ai fini dell'individuazione delle norme fondamentali di riforma economico-sociale, si è fatto poi riferimento al contenuto riformatore e all'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza (*cfr.* tra le tante, sentenze [n. 198 del 2018](#), [24 del 2022](#) e [22 del 2025](#)).

Le altre regioni a Statuto speciale sono anch'esse soggette al limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale nell'esercizio della potestà legislativa primaria regionale. In particolare ciò è stabilito all'[articolo 3](#) dello Statuto speciale per la Sardegna, all'[articolo 2](#) dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e all'[articolo 4](#) dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Lo Statuto della Regione siciliana non prevede espressamente il limite anzidetto, tuttavia nella giurisprudenza della Corte costituzionale si riscontra un solo tipo di potestà legislativa primaria per le regioni a Statuto speciale, con conseguente applicazione degli stessi limiti a tutte, a prescindere dalle differenze letterali degli statuti (*cfr. ex multis* [sentenza n. 9/1978](#)).

È opportuno ricordare in questa sede che talvolta il legislatore statale qualifica i principi desumibili da una legge determinata come principi di grande riforma economica e sociale al fine di rendere operativa la normativa anche nei confronti delle autonomie speciali come limite alla potestà legislativa primaria di queste

ultime. Si segnala, comunque, che la Corte costituzionale ha ritenuto come l'autoqualificazione non sia determinante per ritenere che singole disposizioni siano effettivamente principi o norme fondamentali di riforma economico-sociale, dovendo essere sempre valutato, in ciascun caso, il carattere sostanziale delle norme cui il legislatore attribuisce tale qualifica (si veda, tra le tante, la [sentenza n. 482 del 1995](#)).

Secondo quanto stabilito all'articolo 8 dello Statuto, i limiti previsti dall'articolo 4, di cui si è appena dato conto, valgono anche per la potestà legislativa primaria delle Province autonome.

Il numero 2 della lettera c) interviene sul numero 1) dell'articolo 4 dello Statuto, prevedendo espressamente che nella materia di competenza legislativa esclusiva regionale "Ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto" sia ricompresa anche la "**disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva**".

Con riferimento alla disciplina relativa all'ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto, si segnalano – in particolare – le leggi regionali n. 15 del 1983 ("Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale"), n. 22 del 1993 ("Adeguamento normativo alla dirigenza e disposizioni urgenti in materia di personale") e n. 3 del 2000 ("Norme urgenti in materia di personale").

In proposito, come meglio si vedrà con riferimento all'articolo 1 comma 1 lettera e) n 1), si ricorda che, con la sentenza n. 77 del 2013, la Corte costituzionale ha avuto modo di precisare che la disciplina del personale delle province autonome rientra nella più ampia disciplina del lavoro pubblico "privatizzato" con la riforma del 1993. La Corte ha quindi rilevato che tale disciplina risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Conseguentemente, non essendovi – a differenza di quanto previsto dalla disposizione in commento – riferimenti alla disciplina del rapporto di lavoro tra le competenze legislative esclusive delle province autonome, la Provincia autonoma di Bolzano non poteva legiferare in tale materia (la pronuncia ha dichiarato incostituzionale l'articolo 32, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2011).

La **lettera d)** novella l'articolo 5 dello Statuto, dedicato alla competenza legislativa concorrente della Regione. Attualmente tale articolo impone alla Regione, nelle materie di legislazione concorrente, oltre al rispetto dei limiti previsti dall'articolo 4 per l'esercizio delle competenze esclusive (si rinvia a quanto esposto con riferimento alla lettera c)) anche dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato. La proposta in commento specifica che debba essere rispettato quanto previsto all'articolo 4, **primo comma** (si precisa comunque che tale articolo è costituito da un unico comma) e qualifica i principi stabiliti dalle leggi dello Stato cui deve attenersi la Regione come "**fondamentali**".

In questo modo la terminologia dello Statuto è resa omogenea con l'ultimo periodo del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001), ai sensi del quale “[n]elle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei **principi fondamentali**, riservata alla legislazione dello Stato”.

Si segnala che l'articolo 9 dello Statuto, in materia di competenza concorrente provinciale, precisa che i limiti cui devono attenersi le Province autonome nella legislazione in tale ambito sono quelli contenuti all'articolo 5, del quale si è appena dato conto.

Articolo 1, comma 1, lettere e), f), g) ed h)
(Competenze legislative)

Le **lettere e), f), g) ed h)** modificano le materie di competenza legislativa esclusiva e concorrente delle province autonome. In particolare, viene specificato che la competenza esclusiva in materia di ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto comprende anche la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva (lettera e), numero 1); la competenza esclusiva in materia di “urbanistica e piani regolatori” è sostituita con quella in materia di “governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori” (lettera e), numero 2); il riferimento ai lavori pubblici di interesse provinciale è sostituito con quello ai “contratti pubblici di interesse provinciale relativi a servizi, lavori e forniture” (lettera e, numero 3); la competenza esclusiva in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali” viene specificata come competenza sull’“assunzione diretta, istituzione, organizzazione e funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti” (lettera e) numero 4); viene inserita la competenza esclusiva sulle “piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico” (lettera e), numero 5) e quelle, sempre esclusive, su “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica” e sul “commercio” (lettera e), numero 6). Viene inoltre specificato che l’esclusione delle grandi derivazioni a scopo idroelettrico dalla competenza concorrente in materia di utilizzazione delle acque pubbliche è motivata in quanto la materia è disciplinata dall’articolo 13 dello Statuto mentre viene soppresso, in materia, l’articolo 12 dello Statuto (lettera f), numero 2) e g)).

Di seguito il testo a fronte con le modifiche che le disposizioni in commento propongono di apportare allo Statuto:

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall’A.C. 2473
	<i>Art. 1, co. 1, lett. e)</i>
Art. 8	Art. 8
Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative, entro i limiti indicati dall’art. 4, nelle seguenti materie:	<i>Identica</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;	1) ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto compresa la disciplina del rapporto di lavoro e della relativa contrattazione collettiva;
2) toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;	<i>Identico</i>
3) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;	<i>Identico</i>
4) usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;	<i>Identico</i>
5) urbanistica e piani regolatori;	5) governo del territorio, ivi compresi urbanistica, edilizia e piani regolatori;
6) tutela del paesaggio;	<i>Identico</i>
7) usi civici;	<i>Identico</i>
8) ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'art. 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;	<i>Identico</i>
9) artigianato;	<i>Identico</i>
10) edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
11) porti lacuali;	<i>Identico</i>
12) fiere e mercati;	<i>Identico</i>
13) opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;	<i>Identico</i>
14) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;	<i>Identico</i>
15) caccia e pesca;	<i>Identico</i>
16) alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;	<i>Identico</i>
17) viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;	17) viabilità, acquedotti e contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale;
18) comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;	<i>Identico</i>
19) assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;	19) assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d'interesse provinciale e locale, ivi compresa la gestione del ciclo dei rifiuti;
20) turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;	<i>Identico</i>
21) agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;	<i>Identico</i>
22) espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;	<i>Identico</i>
23) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;	<i>Identico</i>
24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;	24) opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria; piccole e medie derivazioni a scopo idroelettrico;

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
25) assistenza e beneficenza pubblica;	<i>Identico</i>
26) scuola materna;	<i>Identico</i>
27) assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;	<i>Identico</i>
28) edilizia scolastica;	<i>Identico</i>
29) addestramento e formazione professionale.	<i>Identico</i>
	29-bis) tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica;
	29-ter) commercio.
	<i>Art. 1, co. 1, lett. f)</i>
Art. 9	Art. 9
Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'art. 5:	<i>Identica</i>
1) polizia locale urbana e rurale	<i>Identico</i>
2) istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica;	<i>Identico</i>
3) commercio;	Soppresso
4) apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;	<i>Identico</i>
5) costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;	<i>Identico</i>
6) spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;	<i>Identico</i>
7) esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;	
8) incremento della produzione industriale;	<i>Identico</i>
9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;	9) utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico in quanto disciplinate dall'articolo 13;
10) igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;	<i>Identico</i>
11) attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.	<i>Identico</i>
(...)	(...)
	<i>Art. 1, co. 1, lett. g)</i>
Art. 12	<i>Abrogato</i>
Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.	<i>Identico</i>
Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.	<i>Identico</i>
I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del	<i>Identico</i>
Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.	<i>Identico</i>
Art. 13	Art. 13
1. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.	<i>Identico</i>
2. Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1-bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.	
3. Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle province medesime con modalità definite dalle stesse.	<i>Identico</i>
4. Le province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.	<i>Identico</i>
5. I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.	
6. Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data ed esercitate fino a tale data alle condizioni stabilite dalle norme provinciali e dal disciplinare di concessione vigenti alla data della loro scadenza. Le province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.	<i>Identico</i>
7. In materia di sistema idrico, le province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.	
(...)	(...)
	Art. 1, co. 1, lett.h)
Art. 20	Art. 20
I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.	I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto. I Presidenti delle Province autonome esercitano altresì le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, di cui all'articolo 8, numero 29-bis, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie.
Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.	Identico

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.	<i>Identico</i>
Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci, quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.	<i>Identico</i>
(...)	(...)

Come si vede, oltre a quanto illustrato nell'abstract iniziale, la lettera *f*), numero 1) e la lettera *h*) apportano modifiche di coordinamento. In particolare:

- la **lettera f), numero 1)**, sopprime la competenza in materia di commercio tra le competenze concorrenti di cui all'articolo 9 dello Statuto, in conseguenza del suo inserimento tra le competenze esclusive;
- la **lettera h)** interviene sulle attribuzioni dei presidenti delle province specificando che i presidenti delle province autonome esercitano anche le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza in materia di gestione della fauna selvatica, ad eccezione della disciplina relativa alle armi e alle munizioni, nonché alle connesse attività di autorizzazione e sanzionatorie (così nella riformulazione approvata durante l'esame in sede referente in prima deliberazione); si tratta di una conseguenza dell'inserimento tra le competenze esclusive della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica, inserimento operato dalla precedente lettera *e*), numero 6).

Ciò premesso, le modifiche delle competenze esclusive proposte dalle disposizioni in commento sono operate attraverso modifiche all'articolo 8 dello Statuto. Tale articolo indica le materie nelle quali le due province autonome di Trento e di Bolzano possono adottare norme legislative entro i limiti di cui all'articolo 4 dello Statuto e cioè, nel testo vigente, unicamente "in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme

economico-sociali della Repubblica”, testo che il comma 1, lettera c), modifica sopprimendo il riferimento alle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica e inserendo quello ai vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (per approfondimenti si rinvia alla relativa scheda di lettura); si tratta quindi di competenze esclusive della provincia, rispetto alle quali:

- la **lettera e) numero 1)** integra l'articolo 8, numero 1) dello Statuto (“ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad esso addetto”) con il riferimento alla disciplina del **rapporto di lavoro** e della **contrattazione collettiva**;

In proposito, si ricorda che la **sentenza n. 77 del 2013 della Corte costituzionale** ha dichiarato incostituzionale l'articolo 32, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 15 del 2011 che consentiva il cumulo di incarichi dirigenziali conferiti dalla Provincia di Bolzano e da enti strumentali della stessa. Al riguardo, la Corte aveva infatti segnalato che la disciplina del personale delle province autonome rientrava nella più ampia disciplina del lavoro pubblico “privatizzato” (cioè, a partire dal 1993 ed ora ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del testo unico delle pubbliche amministrazioni, decreto legislativo n. 165 del 2001, sottoposto a contrattazione e alla disciplina del codice civile)¹; ciò premesso la Corte aveva rilevato che tale disciplina risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Conseguentemente, non essendovi – a differenza di quanto previsto dalla disposizione in commento - riferimenti alla disciplina del rapporto di lavoro tra le competenze legislative esclusive delle province autonome, la Provincia autonoma di Bolzano non poteva legiferare in tale materia.

Le **altre regioni** a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti alla contrattazione collettiva.

- la **lettera e) numero 2)**, sostituisce l'articolo 8, numero 5) dello Statuto; il testo attuale prevede una competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di “urbanistica e piani regolatori”; la disposizione in commento prevede una competenza legislativa esclusiva provinciale in materia di “**governo del territorio**, ivi compresa urbanistica, edilizia e piani regolatori”;

Appare trattarsi di un aggiornamento alla terminologia adottata, dopo la riforma del 2001, dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che indica appunto il “governo del territorio” tra le competenze legislative concorrenti, laddove il testo

¹ Si tratta della generalità dei pubblici dipendenti, fatta eccezione per i dipendenti esplicitamente sottratti a tale regime dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra i quali i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia

previgente dell'articolo 117 indicava tra gli ambiti di legislazione regionale l'urbanistica, al pari dello Statuto del Trentino-Alto Adige. In proposito, la **Corte costituzionale** ha evidenziato come il “nucleo duro” della disciplina del governo del territorio sia rappresentato dai profili tradizionalmente appartenenti all'urbanistica e all'edilizia (**sentenze n. 303 e n. 362 del 2003**). Al tempo stesso, la Corte ha messo in evidenza come la materia vada ben oltre questi aspetti, affermando che il governo del territorio “comprende, in linea di principio, tutto ciò che attiene all'uso del territorio e alla localizzazione di impianti e attività” (**sentenza n. 307 del 2003**); nella sentenza **n. 196 del 2004** la Corte ha poi ricondotto la materia governo del territorio all’“insieme delle norme che consentono di identificare e graduare gli interessi in base ai quali possono essere regolati gli usi ammissibili del territorio”.

Per quanto concerne le autonomie speciali, la **sentenza n. 24 del 2022 della Corte costituzionale**, con riferimento ad una legge della Regione Sardegna n. 21 del 2021, ha rilevato che nella materia dell'urbanistica, costituiscono limiti all'autonomia statutaria della Regione, in quanto “norme fondamentali di riforma economico-sociale”, le disposizioni del Testo unico in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001); esse infatti presentano – argomenta la sentenza (Considerato in diritto 3.1) – le caratteristiche individuate dalla Corte, per la definizione di tali norme, cioè il contenuto riformatore e l'attinenza a settori o beni della vita economico-sociale di rilevante importanza (così nella sentenza n. 198 del 2018, Considerato in diritto 6.2.2; sul punto si rinvia alla scheda di lettura relativa alla precedente lettera c), numero 1)

Le **altre regioni** a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti al governo del territorio.

- la lettera e), numero 3), sostituisce l'articolo 8, numero 17), dello Statuto; il testo vigente individua una competenza legislativa esclusiva delle province in materia di “viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale”; la disposizione in commento ridefinisce la competenza come “viabilità, acquedotti e **contratti pubblici** relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale”;

La nuova denominazione appare volta ad aggiornare lo Statuto alla normativa nazionale di derivazione comunitaria e unionale. Fin dal decreto legislativo n. 163 del 2006², in recepimento delle direttive CE e poi UE, la disciplina dei lavori pubblici è stata collocata all'interno del “codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Le **altre regioni** a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti ai contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di interesse provinciale.

- la **lettera e), numero 4)**, sostituisce l'articolo 8, numero 19), dello Statuto; il testo vigente individua una competenza legislativa esclusiva

² Poi abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, a sua volta sostituito e abrogato dal decreto legislativo n. 36 del 2023.

delle province in materia di “assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali”; la disposizione in commento ridefinisce la competenza come “assunzione diretta, istituzione, organizzazione, funzionamento e disciplina di servizi pubblici d’interesse provinciale e locale, ivi **compresa la gestione del ciclo dei rifiuti**”;

In materia di gestione dei rifiuti, la **Corte costituzionale** è in passato intervenuta, con la **sentenza n. 62 del 2008**, con riferimento alla legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2006, dichiarando l’illegittimità costituzionale di disposizioni di quella legge che intervenivano sulla disciplina del trattamento dei rifiuti speciali. Tali disposizioni venivano ricondotte alla competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma in materia di “tutela del paesaggio” e “urbanistica” e a quella concorrente in materia di “igiene e sanità”. Tuttavia, ha argomentato la Corte, tali competenze devono essere esercitate nel rispetto dei principi dell’ordinamento della Repubblica, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto, con riferimento alle competenze legislative esclusive, principi richiamati anche dall’articolo 5 dello Statuto anche per l’esercizio della competenza legislativa concorrente (sul punto cfr. *infra*). Infatti, la “disciplina ambientale, che scaturisce dall’esercizio di una competenza esclusiva dello Stato [...] viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per cui queste ultime non possono in alcun modo derogare o peggiorare il livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato” (*Considerato in diritto n. 7*; sulla tutela dell’ambiente cfr. anche *infra*).

Le **altre regioni** a Statuto speciale non contengono nei loro statuti riferimenti alla gestione del ciclo dei rifiuti.

- la **lettera e), numero 5)**, integra l'articolo 8, numero 24), dello Statuto; il testo vigente individua una competenza legislativa esclusiva delle province in materia di "opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria"³; la disposizione in commento aggiunge a tale competenza le **“piccole e medie derivazioni idroelettriche”**;

La definizione di piccole e medie derivazioni idroelettriche è rinvenibile nella legge della provincia autonoma di Bolzano n. 4 del 2015, all’articolo 1: sono piccole derivazioni gli impianti con una potenza nominale media annua minore o uguale a 220 kW; sono medie derivazioni gli impianti con una potenza nominale media annua superiore a 220 kW e minore a 3.000 kW. La legislazione nazionale definisce

³ In base al Regio Decreto n. 523 del 1904 sono opere idrauliche della terza categoria quella da costruirsi ai corsi d’acqua che, tra le altre cose, abbiano come scopo, oltre alla sistemazione di detti corsi, la difesa di ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico ed impedire inondazioni che possano danneggiare l’igiene o l’agricoltura; sono opere idrauliche della quarta categoria le opere concernenti la sistemazione dell’alveo ed il contenimento delle acque dei fiumi e torrenti, dei grandi colatori e di importanti corsi d’acqua; sono opere idrauliche della quinta categoria le opere che provvedono specialmente alla difesa dell’abitato di città, di villaggi e di borgate contro le corrosioni di un corso d’acqua e contro le frane.

invece le grandi derivazioni idroelettriche (su cui cfr. *infra*): in base all'articolo 6 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 (come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 275 del 1993), per la produzione di energia elettrica sono “grandi derivazioni” quelle con potenza nominale media annua di 3000 Kw.

Per quanto concerne le altre **autonomie speciali**, Lo Statuto della Regione Valle d'Aosta attribuisce alla Regione la competenza integrativa e attuativa delle leggi statali in materia di utilizzazione acque pubbliche a scopo idroelettrico (art. 3, lettera d) dello Statuto); le altre regioni a Statuto speciale non contengono invece riferimenti a tale aspetto nei loro statuti; per tutte le regioni a Statuto speciale vale però l'attribuzione della competenza concorrente più generale in materia di produzione e distribuzione dell'energia, riconosciuta alle regioni a Statuto ordinario dopo la riforma del Titolo V del 2001, in base all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001⁴;

- la **lettera e), numero 6)**, introduce nell'articolo 8 dello Statuto il nuovo numero 29-*bis*) che attribuisce alle province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di “**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale, compresa la gestione della fauna selvatica**”; questa competenza si accompagna a quelle già previste dai precedenti numeri 16 (“alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna”) e 21 (“agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico”) dell'articolo 8 dello Statuto;

Con riferimento alla devoluzione alla competenza esclusiva delle province autonome della “**tutela dell'ambiente e dell'ecosistema di interesse provinciale**”, si ricorda che la **sentenza n. 192 del 2024**, con riferimento alla diversa tipologia di trasferimento alle regioni di tale competenza, possibile ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (cd. regionalismo differenziato), ha argomentato, in un *obiter dictum*, come tale materia rientrasse tra quelle alle quali, pur risultando riconducibili all'ambito di applicazione dell'articolo 116, terzo comma, afferivano “funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà”. Infatti, per la Corte, “si tratta di una materia in cui predominano le regolamentazioni dell'Unione europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio, anche perché le politiche e gli interventi legislativi in questa materia hanno normalmente effetti di *spill-over* sui territori contigui [...] la pervasività della disciplina eurounitaria nella suddetta materia trova il suo fondamento nell'art. 11 TFUE [Trattato sul funzionamento dell'Unione europea], secondo cui le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva

⁴ L'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 prevede che fino all'adeguamento dei rispetti statuti, la riforma del Titolo V si applica anche alle Regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

di promuovere lo sviluppo sostenibile. Inoltre, l'ambiente è attribuito alla competenza concorrente dell'Unione (art. 4, comma 2 TFUE) e pertanto lo Stato può intervenire solamente fino a quando l'Unione non abbia esercitato la sua competenza normativa. Competenza che, in questo ambito, è stata esercitata in modo assai ampia" (Considerato in diritto 4.4).

Già in precedenza, la Corte costituzionale aveva collocato la "tutela dell'ambiente" tra le cd. "materie trasversali", cioè quelle materie che fanno riferimento non ad oggetti precisi, ma a finalità che devono essere perseguite e che pertanto si intrecciano con una pluralità di altri interessi, incidendo in tal modo su ambiti di competenza concorrente o residuale delle regioni; in particolare la **sentenza n. 262 del 2021** ha affermato che "non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".

Con riferimento specifico alla tutela della **fauna selvatica** (e quindi alla disciplina della caccia), si ricorda, in via generale, come tale competenza, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, rientri nella competenza residuale regionale e quindi, ai sensi del già richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, anche nelle competenze legislative esclusive delle regioni a Statuto speciale; tuttavia allo stato tale competenza si esercita nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" (art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.). La giurisprudenza della Corte costituzionale (**sentenza n. 536 del 2002**), ha chiarito che le disposizioni di della legge n. 157 del 1992, sulla protezione della fauna selvatica e sul prelievo venatorio, costituiscono il "nucleo minimo" di tutela ambientale, valido su tutto il territorio nazionale. Le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale. Ciò vale per la determinazione delle specie cacciabili, per i periodi venatori, per i calendari di caccia e per le modalità tecniche del prelievo, tutti aspetti che, incidendo sulla sopravvivenza e la riproduzione della fauna, rientrano a pieno titolo nella tutela ambientale.

In materia, merita anche richiamare la **sentenza n. 215 del 2019** della Corte costituzionale che ha ritenuto legittimo l'intervento legislativo provinciale volto a definire le deroghe al divieto di abbattimento delle specie protette consentite dall'articolo 16 della direttiva 92/343/CEE; ciò sulla base delle competenze legislative esclusive provinciali già previste dallo Statuto e già sopra richiamate in materia di "alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna" e di "agricoltura, foreste, Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico".

Con riferimento alle **altre regioni** a Statuto speciale, lo Statuto della Regione Valle d'Aosta prevede una competenza esclusiva regionale in materia di caccia e pesca (art. 2, lettera l); lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia prevede una competenza integrativa e attuativa delle leggi statali in materia di tutela della fauna (art. 6, numero 3); lo Statuto della Regione Sardegna ha una competenza esclusiva in materia di caccia e pesca (art. 3, lettera i); lo Statuto della Regione siciliana

prevede una competenza esclusiva in materia di caccia e pesca (art. 14, co. 1, lettera l). Ciò detto, per tutte le regioni a Statuto speciale vale comunque l'attribuzione della competenza in materia di fauna selvatica come esclusiva ai sensi del ricordato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

- la medesima **lettera e), numero 6)**, introduce nell'articolo 8 dello Statuto il nuovo numero 29-ter) che attribuisce alle province autonome la competenza legislativa esclusiva in materia di **commercio**; conseguentemente la successiva **lettera f), numero 1)** sopprime la competenza in materia di commercio dalle competenze concorrenti di cui all'articolo 9 dello Statuto, cioè quelle competenze che le province autonome possono esercitare nei rispetto dei limiti di cui all'articolo 5; tali limiti comprendono, oltre a quelli previsti dall'articolo 4 per le competenze legislative esclusive, anche tutti i principi stabiliti dalle leggi dello Stato;

La materia del commercio è ricondotta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale alla competenza legislativa residuale delle regioni a Statuto ordinario, di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione (si veda da ultimo la sentenza n. 179 del 2022). Conseguentemente, la disposizione appare volta ad esplicitare una competenza che già rientra anche nelle competenze esclusive delle Regioni a Statuto speciale in forza del già ricordato **articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001**. Tale ultima disposizione infatti prevede che fino all'adeguamento dei rispettivi statuti, la riforma del Titolo V del 2001 (e quindi, nello specifico, l'attribuzione del commercio alla competenza residuale regionale) si applica anche alle regioni a Statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite. Inoltre la disposizione specifica che tale competenza esclusiva è esercitata a livello di province autonome.

Per quanto concerne le **altre regioni** a Statuto speciale, lo Statuto della Regione Valle d'Aosta prevede una competenza integrativa e attuativa delle leggi statali in materia di industria e commercio (Art. 3, lettera a); lo Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia prevede una competenza esclusiva in materia di industria e commercio (art. 4, numero 6); lo Statuto della Regione Sardegna prevede una competenza concorrente in materia di "industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline" (art. 4, lettera a); lo Statuto della Regione Siciliana prevede una competenza esclusiva in materia di industria e commercio, salva la disciplina dei rapporti privati (art. 14, co. 1, lettera d). Ciò detto, per tutte le regioni a Statuto speciale vale comunque l'attribuzione della competenza in materia di commercio come esclusiva ai sensi del ricordato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.

La successiva **lettera f), al numero 2)**, interviene su una delle competenze concorrenti delle province autonome di cui all'articolo 9 dello Statuto già sopra richiamate. Si tratta in particolare della competenza di cui al numero 9

dell'articolo 9, che attualmente fa riferimento alla competenza in materia di "utilizzo delle acque pubbliche, escluse le **grandi derivazioni a scopo idroelettrico**". Sul punto, la disposizione precisa che per le grandi derivazioni a scopo idroelettrico trova comunque applicazione l'articolo 13 dello Statuto, che, come si dirà più dettagliatamente di seguito, delinea in materia una competenza esclusiva delle province autonome.

In proposito, si ricorda preliminarmente che, come già sopra richiamato, in base all'articolo 6 del Regio Decreto n. 1775 del 1933 (come modificato da ultimo dal decreto legislativo n. 275 del 1993), per la produzione di energia elettrica sono "grandi derivazioni" quelle con potenza nominale media annua di 3000 Kw.

La materia delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, precedentemente alla riforma del Titolo V del 2011, trovava un'apposita disciplina negli articoli 12 e 13, nel testo originario, dello Statuto. L'articolo 12 – che il provvedimento in commento sopprime con la successiva lettera g) – assegna alle province autonome un ruolo di partecipazione alle decisioni assunte in sede statale, mentre l'articolo 13, nel testo originario, attribuiva alle province autonome la competenza a stabilire con legge la determinazione del prezzo dell'energia e per le tariffe d'utenza.

Questo assetto ha trovato un primo mutamento con la riforma del Titolo V che ha introdotto, per le regioni ordinarie, la competenza concorrente in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", competenza che si estende, per gli effetti del già più volte richiamato articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 (cfr. *supra*), anche alle regioni a Statuto speciale.

Successivamente, l'articolo 1, comma 833, della **legge di bilancio per il 2018** (legge n. 205 del 2017) ha introdotto nello Statuto l'attuale testo dell'articolo 13, sul quale sono successivamente intervenuti, con alcune modifiche, l'articolo 1, comma 77, della legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e l'articolo 7, comma 2, della legge sulla concorrenza 2021 (legge n. 118 del 2022).

Come chiarisce il comma 832 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2018, l'articolo 13 è stato adottato ai sensi dell'articolo 104 dello Statuto. Tale norma prevede che per alcune disposizioni dello Statuto – tra le quali appunto l'articolo 13 – le modifiche possano essere approvate con un procedimento derogatorio rispetto a quello ordinario previsto dall'articolo 103. Tale procedimento derogatorio dispone che le **modifiche possano essere approvate con legge ordinaria** su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.

L'articolo 103 prescrive invece in generale che le modifiche allo Statuto siano approvate con legge costituzionale, con parere del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali, quando si tratti di modifiche di iniziativa governativa o parlamentare e non di iniziativa del Consiglio regionale (per approfondimenti, e per le modifiche a tale articolo previste dal progetto di legge in commento, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 1, comma 1, lettera q).

Ciò premesso, si segnala che il nuovo testo dell'articolo 13 ha attribuito alle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi generali dell'ordinamento statale, la competenza a **disciplinare, con propria legge provinciale, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico**, e, in particolare, le norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse gare, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. Ha anche disposto il trasferimento alle province autonome della proprietà delle opere idroelettriche alla scadenza delle concessioni e nei casi di decadenza o rinuncia alle stesse. La legge di bilancio 2018, successivamente modificata dalla legge di bilancio 2020 (legge n. 160/2019, articolo 1, comma 77) ha anche prorogato di diritto – al 31 dicembre 2023 – le concessioni scadute ed in scadenza. Il termine del 31 dicembre 2023 è stato poi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 dalla legge sulla concorrenza 2021 (L. n. 118/2022, articolo 7, comma 2).

In proposito, merita segnalare la **sentenza n. 117 del 2022** della Corte costituzionale. La sentenza ha rilevato che, pur essendo prevista in un articolo autonomo, la competenza dell'articolo 13 dello Statuto deve comunque esercitarsi entro i limiti dell'articolo 4 dello Statuto; conseguentemente, anche se non presente nel testo dell'articolo 13, vale anche il limite delle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” (*Considerato in diritto* 6). Alla luce di ciò la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune norme della legge provinciale della Provincia autonoma di Trento n. 9 del 2020 perché non risultavano coerenti con la previsione statale di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999, di un procedimento unico, che coinvolga tutte le amministrazioni interessate, per la selezione dei concessionari delle concessioni idroelettriche. La previsione del procedimento unico è stata infatti considerata norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica (“lo è, in particolare per le ragioni descritte, la previsione in forza della quale tutte le amministrazioni interessate, comprese quelle statali, devono poter esprimere le proprie valutazioni, collegate alla tutela di interessi essenziali dell'ordinamento

costituzionale, fin dalla fase della selezione dei diversi progetti presentati dai concorrenti nella procedura”, *Considerato in diritto* 8).

In conclusione, l’introduzione nel numero 9) dell’articolo 9 di un richiamo al fatto che le grandi derivazioni idroelettriche sono disciplinate dall’articolo 13 dello Statuto appare volta a coordinare l’esclusione di tale materia dalle competenze concorrenti con la competenza esclusiva prevista dall’articolo 13. Sull’esercizio della competenza prevista dall’articolo 13 potrà piuttosto avere un impatto, alla luce della pronuncia della Corte sopra richiamata, la soppressione nell’articolo 4 dello Statuto del riferimento alle “norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica” proposta dall’articolo 1, comma 1, lettera c) del progetto di legge in commento (cfr. *supra* la relativa scheda di lettura).

Alle medesime esigenze di coordinamento appare ispirata la soppressione, compiuta dalla **lettera g)**, dell’articolo 12 dello Statuto, legato, come si è visto sopra, ad un assetto di competenze che appare superato.

Più nel dettaglio, si ricorda che l’articolo 12 dello Statuto prevede che per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all’emanazione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Inoltre, le Province hanno facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga. I presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono poi invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti di concessione. Infine, si prevede che il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l’attività dell’Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL⁵) nella regione, sentito il parere della provincia interessata.

⁵ Si fa presente che ENEL fu costituita come ente pubblico economico con la legge n. 1643/1962, che nazionalizzò il settore elettrico italiano, dando ad ENEL il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica. Tale assetto normativo è venuto meno con l’approvazione del D.L. n. 333/1992, il cui articolo 15 ha previsto la trasformazione di IRI, ENI, INA ed ENEL in società per azioni, facenti capo al Ministero del Tesoro (attualmente Ministero dell’economia e delle finanze). Successivamente, il d.lgs. n. 79/1999 (c.d. Decreto Bersani), in attuazione della direttiva 96/92/CE, ha previsto la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica. Le attività di produzione, distribuzione e trasmissione sono quindi state suddivise fra tre società, rispettivamente Enel Produzione, Enel Distribuzione e Terna, incaricata della gestione della rete e di cui nel 2005 Enel ha ceduto l’intera proprietà. In seguito alla quotazione in borsa di ENEL, il Ministero dell’economia e delle finanze ha gradualmente ridotto la sua quota di partecipazione azionaria, che si attesta attualmente al 23,6%.

Articolo 1, comma 1, lettera i)
(Diritto di voto)

L'articolo 1, comma 1, lettera i) sostituisce il secondo comma dell'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Alto Adige riducendo il periodo minimo di residenza ininterrotta necessario per l'esercizio del diritto elettorale attivo e per l'iscrizione nelle liste elettorali. La novella dispone, inoltre, che nel caso in cui l'elettore trasferisce la residenza in una delle due Province Autonome viene iscritto subito nelle liste elettorali della medesima provincia se già precedentemente vi aveva risieduto per un periodo sufficiente a maturare il diritto di voto.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	Art. 1, co. 1, lett. i)
Art. 25	Art. 25
Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.	Identico
Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'art. 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto	Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di due anni . Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta biennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali, nelle liste elettorali del comune della Provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel biennio , oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. L'elettore che trasferisca la sua residenza nella Provincia di Trento o di Bolzano è iscritto nelle liste elettorali della corrispondente provincia di cui al terzo periodo immediatamente dopo

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
di voto nel comune di precedente residenza.	il trasferimento della residenza quando possa vantare una residenza storica, con cui abbia già maturato le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo nella Provincia. Per l'elezione dei Consigli provinciali di cui all'articolo 47 e seguenti e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63, durante il biennio di maturazione del requisito della residenza l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza.

La **lettera i)**, del comma 1, dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca modifiche all'articolo 25 dello Statuto del Trentino-Alto Adige in materia di requisiti per l'elettorato attivo.

Si ritiene opportuno ricordare che l'articolo 25 è stato già modificato dal comma 1, lettere *g)*, *h)*, *i)* e *l)* dell'art. 4 della [legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2](#) con la quale è stato ulteriormente circoscritto l'ambito di competenza della regione sottraendole, tra le altre, quella in materia elettorale trasferita alle province. In particolare, la legge costituzionale, oltre ad aver dotato le province della c.d. "autonomia statutaria", ha invertito il rapporto tra il Consiglio regionale i Consigli provinciali di Trento e Bolzano. Il primo è stato trasformato in organo di secondo grado composto, dunque, dai membri dei due Consigli provinciali eletti invece direttamente nelle Province. Il numero dei seggi è di 70, 35 per ciascuna provincia ai sensi dell'art. 48, comma 1 dello Statuto regionale. Tale disposizione prevede altresì l'elezione contestuale dei due Consigli provinciali fissandone la durata a cinque anni. Qualora uno dei due Consigli sia rinnovato anticipatamente la sua scadenza è comunque limitata a quella del quinquennio del Consiglio non rinnovato.

Il **primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera i)** riduce da quattro a **due anni** il periodo minimo di residenza ininterrotta nel **territorio regionale** necessario al fine di acquisire il diritto elettorale attivo nella Provincia di Bolzano.

Il **secondo periodo** della lettera *i)*, lascia invece immutata la durata minima di **un anno** di residenza senza interruzioni nel **territorio provinciale** per l'esercizio del diritto di voto nella Provincia di Trento.

Si ricorda, inoltre, che nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol il requisito della residenza è stato modificato con l'approvazione del c.d. secondo Statuto speciale nel 1972 in attuazione della misura n. 50 del Pacchetto. La precedente normativa, (art. 19, comma 4, dello Statuto del 1948) attribuiva al Consiglio regionale la facoltà di introdurre un requisito di residenza non superiore a tre anni, analogamente a quanto disposto dallo Statuto della Valle d'Aosta (v. *box*). Inoltre, prima della riforma introdotta con legge costituzionale 2/2001, lo Statuto regionale prevedeva una limitazione del diritto di voto ai residenti da almeno quattro anni nel territorio regionale anche per la Provincia di Trento. In generale, il requisito della residenza nel territorio della regione o della provincia è giustificato dall'intento di "impedire che mediante affrettate ed artificiose iscrizioni anagrafiche dell'ultima ora, possano essere diluite le minoranze di lingua tedesca e ladina" come rilevato dalla Corte costituzionale nella [sentenza 240 del 1975](#).

Per le elezioni dei Consigli provinciali, al **terzo periodo**, la disposizione in commento riduce, conseguentemente alle modifiche di cui sopra, ad un **biennio** il periodo, attualmente di quattro anni, di residenza ininterrotta nella Regione previsto dal vigente articolo 25 dello Statuto e richiesto per l'iscrizione nelle liste elettorali del comune della Provincia nella quale l'elettore ha risieduto più a lungo, o in caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza.

La lettera i) riconosce poi, al **quarto periodo**, il principio della residenza storica. In particolare, si dispone che qualora un elettore trasferisca la sua residenza nella Provincia di Trento o di Bolzano può essere **iscritto immediatamente nella lista elettorale** della provincia se già in precedenza era stato residente ininterrottamente nel territorio per il periodo minimo necessario a soddisfare il requisito per l'acquisizione del diritto di voto nella Provincia di riferimento.

La disposizione prevede poi, al **quinto periodo**, che per l'elezione dei Consigli comunali e per quella dei Consigli provinciali, di cui rispettivamente agli articoli 47 e seguenti, come precisato dalla novella, e dall'articolo 63 dello Statuto, l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza durante il **biennio**, e non più il quadriennio, richiesto per la maturazione del requisito della residenza.

- **Requisito di un periodo minimo di residenza per il diritto di voto**

La subordinazione dell'esercizio dell'elettorato attivo alla residenza ininterrotta nel territorio è prevista dagli statuti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige sostanzialmente in deroga a quanto disposto dall'articolo 48 della Costituzione, in particolare al quarto comma, in materia di limitazione all'esercizio del diritto di voto ("*[i]*l diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per

effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”). Tuttavia, la già menzionata sentenza 240/1975 aveva fatto salvo il requisito della residenza se finalizzato alla tutela della rappresentanza delle minoranze linguistiche prevenendone la dispersione in caso di movimenti migratori da altre Regioni.

Nella Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, l’esercizio del diritto di voto per le elezioni nel territorio della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, oltre che dallo Statuto (v. *supra*), è disciplinato altresì dal [d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 50](#), in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, così come modificato in ultimo dal d.lgs. 18 dicembre 2002, n. 309.

In particolare, gli **articoli 3 e 5** regolano le condizioni di esercizio del diritto di voto per i cittadini residenti rispettivamente nel territorio della provincia Trento e della provincia di Bolzano non in possesso del requisito residenziale di cui all’articolo 25 dello Statuto regionale.

Tuttavia rileva quanto disposto altresì dall’articolo 1 in materia di requisiti di voto. In particolare, sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione che non si trovano in alcuna delle condizioni previste nell’[articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223](#), recante testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali. Inoltre, sono richiesti alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali alcuni requisiti aggiuntivi. In particolare, si tratta dei seguenti requisiti di residenza:

- di almeno un anno nel territorio provinciale, riprendendo quanto disposto dall’articolo 25 dello Statuto regionale;
- di quattro anni consecutivi nel territorio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol dei quali più di due, anche se non continuativi, nella Provincia di Trento;
- di almeno quattro anni interrotti nella regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, se residenti nella provincia di Trento e se già residenti in precedenza per un periodo di due anni, anche non continuativi, nella medesima provincia;
- nella Provincia di Bolzano o nella Regione Valle d’Aosta senza avervi maturato il diritto di voto;
- nella Provincia di Trento trasferendosi nuovamente dalla Regione Valle d’Aosta dove non avevano però ancora maturato i requisiti per l’acquisizione del diritto di voto;
- all’estero secondo quanto disposto dall’art. 4.

L’articolo 3 già citato, invece, reca disposizioni concernenti il diritto di voto dei residenti che non hanno maturato i requisiti per l’elettorato attivo nella Provincia. In tali casi gli elettori, che sono stati ovviamente cancellati dalle liste del comune di emigrazione, vengono iscritti ad una lista elettorale aggiunta e mantengono il diritto di esercitare il voto per le elezioni del consiglio regionale o provinciale presso il comune nelle cui liste elettorali aggiunte sono iscritti. A tal fine, gli interessati continuano ad essere assegnati alla sezione nella cui circoscrizione avevano la residenza prima del trasferimento nella provincia di Trento. La norma

regola altresì le modalità e gli obblighi di comunicazione verso i comuni interessati da parte dei sindaci dei comuni di Trento.

L'articolo 5 contiene, poi, disposizioni relative alle liste aggiunte della Provincia di Bolzano analoghe a quanto stabilito per la Provincia di Trento all'articolo 3. Inoltre, in virtù del rinvio agli articoli da 1 a 4, si applicano anche a Bolzano le norme sui requisiti e sull'esercizio del diritto di voto.

Inoltre, la [legge provinciale 5 marzo 2002, n. 2](#), all'articolo 12, conferma il requisito di residenza ininterrotta di almeno un anno nel territorio della Provincia di Trento per l'elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della Provincia. Analogamente, la [legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14](#), all'articolo 5, prevede che siano elettori del Consiglio provinciale di Bolzano e del Presidente della Provincia tutti i cittadini che alla data dell'elezione abbiano tra l'altro maturato nel territorio della Regione un'anzianità residenziale, senza soluzione di continuità, di durata almeno quadriennale alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali.

Per quel che concerne la Valle d'Aosta, l'articolo 16 dello [Statuto](#), così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 2/ 2001, dispone che per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo, ai fini dell'elezione del Consiglio regionale, può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo non superiore a un anno.

Tale requisito è effettivamente previsto dall'articolo 2 della [legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3](#), recante norme per l'elezione del Consiglio regionale, relativamente all'elettorato attivo e dall'articolo 3 per l'eleggibilità alla carica di Consigliere regionale. Si ricorda che, invece, originariamente sia l'articolo 16 dello Statuto che, conseguentemente, l'articolo 3 della L.R. stabilivano per l'elettorato passivo il requisito della nascita o della residenza per un periodo non superiore a tre anni nel territorio regionale.

Si segnala inoltre che nella **XVIII legislatura** è stata presentata alla Camera una proposta di legge costituzionale, [A.C. 967](#), al fine di modificare lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige per l'adeguamento ai principi dell'Unione europea e per la garanzia della parità dei diritti dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino il cui articolo 8 prevedeva la soppressione del requisito di residenza ininterrotta per un periodo minimo.

Infine, anche nella **XVI legislatura** è stata presentata sempre alla Camera una proposta di legge costituzionale, [A.C. 673](#), contenente modifiche agli Statuti speciali delle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta in materia di diritto di voto che mirava all'eliminazione del requisito di residenza ininterrotta per un periodo minimo.

Tuttavia per entrambe le proposte non è stato avviato l'esame parlamentare.

Articolo 1, comma 1, lettere l) e n)
(Disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali)

L'articolo 1, comma 1, lett. l) e n) elimina la previsione che il Governo possa **rinvviare le leggi regionali e provinciali** al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol o ai Consigli provinciali di Trento e Bolzano.

A tal fine vengono modificati gli articoli 47 e 55 dello Statuto del Trentino-Alto Adige come indicato nella tabella che segue.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	Art. 1, co. 1, lett. l)
Art. 47	Art. 47
(...)	(...)
[2° comma] In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle	Identico

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.	
[3° comma] Nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.	<i>Identico</i>
Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.	Sulle leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla data della loro pubblicazione.
Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
approvata dalla maggioranza dei voti validi.	
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.	<i>Identico</i>
	<i>Art. 1, co. 1, lett. n)</i>
Art. 55	Art. 55
I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvi rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.	Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate, rispettivamente, dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia autonoma entro trenta giorni dalla data di approvazione.

Nel dettaglio, la **lettera n)**, con una modifica all'articolo 55 dello Statuto, interviene sulla disciplina dell'impugnazione delle leggi regionali e provinciali abrogando il **rinvio governativo** delle leggi al Consiglio regionale o ai Consigli provinciali. In tal modo, si adegua lo Statuto all'art. 127 della Costituzione come modificato dalla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (legge costituzionale n. 3 del 2001).

Prima della riforma, il procedimento di impugnazione delle leggi delle regioni a Statuto ordinario, disciplinato dall'art. 127 Cost., prevedeva la comunicazione della delibera legislativa del consiglio regionale al Commissario di Governo, il rinvio del Governo della legge al consiglio regionale, in caso di eccesso di competenza o contrasti con gli interessi

nazionali o con quelli di altre regioni, e, infine, l'eventuale proposizione della questione di legittimità costituzionale.

La riforma del Titolo V ha sostituito integralmente l'art. 127 Cost. e il controllo di legittimità costituzionale delle leggi delle Regioni a Statuto ordinario da preventivo qual era è divenuto successivo ed ha ad oggetto leggi già promulgate e pubblicate.

Ciò nonostante, lo Statuto del Trentino-Alto Adige, come del resto anche gli statuti delle altre regioni a Statuto speciale, prevede ancora, all'articolo 55, il controllo preventivo del Governo.

In proposito si segnala che l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001 di riforma del Titolo V ha stabilito che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le innovazioni apportate con tale legge si applichino alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.

Pertanto, come ha affermato la Corte costituzionale, “poiché il mutamento introdotto con la sostituzione dell'art. 127, nel sopprimere un controllo politico sull'esercizio della potestà legislativa delle Regioni, realizza senz'altro una forma di autonomia più ampia di quella riconosciuta alla Regione Trentino-Alto Adige e alle Province autonome” il controllo preventivo sulle leggi delle autonomie speciali “deve ritenersi superato, trovando oggi applicazione anche per esse la disciplina posta per le Regioni ad autonomia ordinaria” (sent. 533/2002).

La disposizione in esame adegua lo Statuto alla prassi oramai consolidata secondo la quale la Regione e le Province autonome procedono alla promulgazione delle leggi senza comunicarle al Governo e questo, eventualmente, procede all'impugnazione successivamente alla loro pubblicazione.

La **lettera l)**, con un intervento di carattere formale, sopprime la previsione, recata dall'articolo 47, quarto comma, dello Statuto, secondo la quale le leggi sulla forma di governo e sul sistema elettorale delle Province autonome **non sono comunicate** al Commissario del Governo.

La previsione è oramai superflua, stante l'abolizione dell'obbligo di comunicazione per tutte le leggi disposta dalla lettera n) di cui sopra.

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o)
**(Rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi esecutivi della
 Provincia e nei Comuni di Bolzano)**

L'articolo 1, comma 1, lett. m), prevede che, previa deliberazione del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la composizione della **Giunta provinciale di Bolzano** debba adeguarsi alla **consistenza dei gruppi linguistici** quale risulta dall'ultimo censimento linguistico, anziché dei gruppi linguistici in seno al Consiglio medesimo. Inoltre, qualora vi sia un **rappresentante ladino** nella **Giunta** provinciale, gli altri incarichi sono attribuiti agli altri gruppi linguistici in rapporto alla consistenza nel Consiglio.

La lett. o) prevede che nei **comuni della Provincia di Bolzano**, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente **un solo consigliere**, anziché due come attualmente previsto, appartenente ad **un gruppo linguistico**, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella **Giunta comunale** con il voto della maggioranza dei suoi componenti

A tal fine sono modificati gli articoli 50 e 61 dello Statuto, come si evince dalla tabella che segue.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	<i>Art. 1, co. 1, lett. m)</i>
Art. 50	Art. 50
La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice Presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice Presidenti, di cui uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.	<i>Identico</i>
La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio	La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
della provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.	della provincia. Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della Giunta provinciale di Bolzano debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla consistenza dei gruppi linguistici quale risulta dall'ultimo censimento linguistico. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.	Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti del Consiglio provinciale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.	<i>Identico</i>
(...)	(...)
	<i>Art. 1, co. 1, lett. o)</i>
Art. 61	Art. 61
Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.	<i>Identico</i>
Nei comuni della provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale, se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.	<i>Identico</i>
	Nei comuni della Provincia di Bolzano, qualora nel Consiglio comunale sia presente un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico, il Consiglio comunale ha la facoltà di riconoscere la sua rappresentanza nella giunta comunale con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

Rappresentanza dei gruppi linguistici nella Giunta provinciale di Bolzano

La **lettera m)** modifica l'articolo 50, secondo comma, dello Statuto introducendo un nuovo periodo in base al quale il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano può deliberare, a maggioranza assoluta dei propri componenti, che la composizione della **Giunta provinciale di Bolzano** debba adeguarsi, in tutto o in parte, alla **consistenza dei gruppi linguistici**, quale risulta dall'ultimo **censimento linguistico**.

Ciò in deroga alla procedura ordinaria, che rimane vigente, secondo cui la composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono **rappresentati nel Consiglio provinciale**.

Ai sensi dell'articolo 50, secondo comma, dello Statuto la **composizione della Giunta della Provincia di Bolzano** “deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici” rappresentati nel Consiglio della provincia. I componenti la Giunta provinciale possono appartenere al Consiglio oppure essere esterni, in questo secondo caso devono essere eletti dal Consiglio provinciale con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati “limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale”. I vice Presidenti sono tre, di cui uno deve appartenere al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano; nel caso di cui uno dei componenti la Giunta appartiene al gruppo linguistico ladino, questo assume di diritto la carica di vicepresidente. Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.

La Giunta provinciale è composta, oltre che dal presidente della Provincia, da almeno sette e non più di dieci componenti (lo stabilisce la legge elettorale di Bolzano, L.P. 14/2017, art. 67, comma 2)

La disposizione in commento prevede che, in deroga al principio dell'adeguamento alla consistenza dei gruppi linguistici presenti nel Consiglio, il Consiglio medesimo, con voto a maggioranza assoluta dei propri componenti, può deliberare che la Giunta debba adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici risultanti dall'ultimo censimento linguistico.

• *Il censimento linguistico nella Provincia di Bolzano*

Il censimento linguistico è previsto dal DPR 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello Statuto speciale in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, e viene utilizzato per il calcolo della composizione percentuale dei tre gruppi linguistici in Alto Adige (italiano, tedesco e ladino). Il censimento costituisce la base di dati per molti aspetti della tutela delle minoranze in Alto Adige, come la suddivisione dei posti di lavoro nel pubblico impiego, la distribuzione dei fondi provinciali e la rappresentanza dei gruppi linguistici negli organi collegiali della Provincia.

Ogni 10 anni, tutti i cittadini residenti nella Provincia di Bolzano di età superiore a 14 anni sono tenuti a rendere, in occasione del censimento della popolazione, una

dichiarazione, in forma anonima, di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno dei gruppi lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione di aggregazione ad uno di essi. Per i minori di 14 anni, la dichiarazione è resa dai genitori (DPR 752/1976, art. 18, commi 1 e 2).

I risultati del censimento sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (DPR 752/1976, art. 18, comma 3).

L'ultimo censimento linguistico ha riguardato tutte le persone che al 30 settembre 2023 erano residenti in provincia di Bolzano e in possesso della cittadinanza italiana. La consistenza dei gruppi linguistici (proporzionale) risulta nella seguente composizione percentuale: 26,98% per il gruppo linguistico italiano, 68,61% per il gruppo linguistico tedesco e 4,41% per quello ladino. Rispetto al 2011 la consistenza del gruppo linguistico italiano è aumentata di 0,92 punti percentuali, mentre quella relativa ai gruppi tedesco e ladino è diminuita rispettivamente di 0,80 punti e 0,12 punti percentuali (Istituto provinciale di statistica ASTAT, [Risultati Censimento linguistico 2024](#), 6 dicembre 2024).

I risultati dettagliati del censimento sono riportati del [decreto del Presidente della Provincia 17 dicembre 2024, n. 22944](#), recante la consistenza proporzionale dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino nella provincia di Bolzano pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 3^a Serie Speciale - Regioni n. 7 del 15 febbraio 2025.

In questa occasione, per la prima volta, la rilevazione sull'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico della popolazione residente in Provincia di Bolzano è stata effettuata in modo autonomo e separato dal censimento della popolazione e delle abitazioni effettuato dall'ISTAT a livello nazionale. Dal 2018, infatti, quest'ultimo si svolge in forma continua come «Censimento permanente della popolazione», non più ogni dieci anni, e riguarda un campione di persone, anziché l'intera popolazione. Il censimento linguistico, invece, continua ad essere una rilevazione complessiva, che coinvolge quindi tutta la popolazione e non solo un campione (si veda quanto riportato nella premessa del citato decreto del Presidente della Provincia 22944/2024).

Inoltre, per la prima volta è stata prevista la possibilità di rendere la dichiarazione di appartenenza linguistica anche in via telematica (D.Lgs. 150/2021, art. 2; decreto del Presidente della Provincia 6 dicembre 2022, n. 28).

La lett. *m*) in esame, inoltre, prevede che nel caso di rappresentanza del **gruppo linguistico ladino** nella **Giunta provinciale** di Bolzano, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza, calcolata sul **numero totale** dei componenti del **Consiglio provinciale** (articolo 50, terzo comma, come modificato dalla lettera *m*) in esame).

L'articolo 50 dello Statuto reca alcune disposizioni particolari di tutela della rappresentanza della minoranza ladina nella Giunta provinciale di Bolzano; Si prevede in particolare che qualora uno degli assessori appartiene al gruppo ladino è di diritto anche vicepresidente della Giunta (art. 50, primo comma).

Inoltre, al gruppo ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga al principio che la composizione della Giunta debba conformarsi alla consistenza dei gruppi linguistici. Qualora vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale (art. 50, terzo comma).

La disposizione in commento interviene precisando che in caso di rappresentanza del gruppo ladino in Giunta, i restanti incarichi di governo sono suddivisi tra gli altri due gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza calcolata sul numero totale dei componenti il Consiglio provinciale.

In tal modo, viene recepito a livello statutario quanto sostanzialmente previsto dalla legge elettorale provinciale laddove stabilisce che “Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale anche in deroga alla sua consistenza nel Consiglio provinciale. In caso di rappresentanza del gruppo linguistico ladino nella Giunta provinciale, i restanti incarichi di governo spettano agli altri gruppi linguistici in rapporto alla loro consistenza nel Consiglio provinciale” (L.P. 14/2017, art. 67, comma 5).

Rappresentanza dei gruppi linguistici nelle Giunte dei comuni della provincia di Bolzano

La **lettera o)** modifica l'articolo 61 dello Statuto, sulla rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici negli organi degli enti locali, prevedendo che nei comuni della Provincia autonoma di Bolzano, nel caso in cui nel Consiglio comunale sia presente **un solo consigliere appartenente ad un gruppo linguistico**, il medesimo Consiglio comunale possa riconoscere la sua rappresentanza nella **Giunta comunale** con il voto della maggioranza dei suoi componenti.

Altrimenti, si applica la disposizione ordinaria, secondo cui il diritto di ciascun gruppo linguistico di essere rappresentato nella giunta municipale è riconosciuto se nel consiglio comunale vi siano almeno **due consiglieri** appartenenti al gruppo stesso.

Articolo 1, comma 1, lettera p)
(Disciplina dell'impugnazione delle leggi statali)

L'articolo 1, comma 1, lettera p) prevede che le **leggi statali** possono essere **impugnate** dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa **deliberazione** della rispettiva **Giunta**, anziché del rispettivo Consiglio.

A tal fine viene modificato, come riportato nella tabella che segue, l'articolo 98 dello Statuto del Trentino-Alto Adige.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.	Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia, previa deliberazione della rispettiva Giunta , per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interessata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.	<i>Identico</i>
Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione ¹¹⁹⁾ o da quello della Provincia, ¹²⁰⁾ previa deliberazione della rispettiva Giunta.	<i>Identico</i>
Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.	<i>Identico</i>

L'articolo 98, primo comma, dello Statuto prevede attualmente che le **leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica** possono essere impugnati o dal Presidente della Regione Trentino-Alto Adige o dal Presidente della Provincia, di Trento o di Bolzano, in due casi:

- per violazione dello Statuto;
- per violazione del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.

L'impugnativa deve essere preventivamente deliberata dal **Consiglio provinciale**.

In caso, invece, di **conflitto di attribuzione** nei confronti dello Stato, il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o della Provincia previa deliberazione della rispettiva Giunta (art. 98, terzo comma, dello Statuto).

La **lettera p)** interviene sulla prima ipotesi, ossia il ricorso avverso leggi statali, prevedendo anche in questo caso che in occasione di impugnativa da parte del Presidente della Regione o della Provincia, spetti alla **Giunta** (regionale o provinciale) anziché al Consiglio di deliberare in ordine al ricorso.

Si ricorda che secondo la normativa statale che si applica alle regioni a Statuto ordinario, spetta all'organo esecutivo la deliberazione in ordine alla impugnazione di un atto legislativo statale. Lo prevede la legge 87/1953 recante le norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale: "La questione di legittimità costituzionale, **previa deliberazione della Giunta regionale**, anche su proposta del Consiglio delle autonomie locali, è promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati" (art. 32, terzo comma).

Gli altri statuti speciali non disciplinano la procedura di impugnazione delle leggi statali, ad eccezione della Sicilia, dove l'iniziativa spetta al Presidente della Regione "anche su voto dell'Assemblea regionale".

È opportuno segnalare che lo Statuto prevede che, in caso di urgenza, la Giunta provinciale può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, che però devono essere sottoposti per la ratifica al Consiglio stesso, nella prima seduta utile (art. 54, comma 1, n. 7).

Tra questi atti sono comprese anche le delibere relative ai ricorsi per conflitto di attribuzione.

E proprio in occasione di un giudizio di costituzionalità di una legge statale sollevato dalla Provincia di Trento, la Corte costituzionale ha affermato che “al fine di garantire l’economia, la celerità e la certezza del giudizio costituzionale, è necessario che la volontà del Consiglio provinciale di promuovere ricorso avverso una legge dello Stato sia accertata, mediante acquisizione della deliberazione agli atti del processo, al più tardi, al momento in cui il ricorso va depositato nella cancelleria della Corte; e cioè entro il termine perentorio di dieci giorni dall’ultima notificazione, stabilito dal combinato disposto del terzo comma dell’art. 32 e del comma 4 dell’art. 31 della legge n. 87 del 1953 (sent. 142/2012).

Articolo 1, comma 1, lettere q) e r)
**(Disposizioni in materia di revisione e di norme
di attuazione dello Statuto)**

La **lettera q)** modifica il procedimento di revisione dello Statuto, introducendo l'intesa da adottarsi a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere ed eliminando il parere che attualmente il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.

La **lettera r)** specifica che le norme di attuazione dello Statuto possono recare anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale.

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	<i>Art. 1, co. 1, lett. q)</i>
Art. 103	Art. 103
Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.	<i>Identico</i>
L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.	<i>Identico</i>
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.	I progetti di modificazione del presente Statuto sono sottoposti a intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale e dei Consigli provinciali sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere. Ove l'intesa non sia raggiunta entro il termine di sessanta giorni, le Camere possono adottare le modificazioni con la maggioranza assoluta dei propri

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
	componenti nella seconda votazione, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.
Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.	<i>Identico</i>
(...)	(...)
	<i>Art. 1, co. 1, lett. r)</i>
Art. 107	Art. 107
Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto,	Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto recanti anche disposizioni volte ad armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano , sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.
sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.	
In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un	<i>Identico</i>

Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige	
Testo vigente	Modifiche apportate dall'A.C. 2473
proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.	

La **lettera q)** interviene sull'articolo 103 dello Statuto, dedicato alla procedura di modifica dello Statuto stesso.

È opportuno ricordare che, secondo quanto stabilito all'articolo 116, primo comma, della Costituzione, gli statuti delle cinque Regioni ad autonomia speciale sono adottati con legge costituzionale. L'articolo 103 dello Statuto, nella versione non più in vigore, prevedeva che per le modificazioni dello Statuto medesimo si applicasse il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali, specificando che l'iniziativa per la revisione appartenesse anche al Consiglio regionale. Tale articolo, per effetto della modifica intervenuta con l'[articolo 4](#), comma 1, lettera nn), della legge costituzionale n. 2 del 2001, stabilisce quanto segue:

- per le modificazioni dello Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali (primo comma);
- l'iniziativa per le modificazioni dello Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale (secondo comma);
- i progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi (terzo comma);
- le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale (quarto comma).

La novella in commento, sostituendo interamente il terzo comma, introduce una nuova fase del procedimento di modificazione dello Statuto, così scandita:

- sottoposizione dei progetti di modificazione statutaria a **intesa** adottata a **maggioranza assoluta** dei componenti del **Consiglio regionale** e dei **Consigli provinciali** sul testo approvato in prima deliberazione dalle Camere;

- se l'intesa non è raggiunta nel **termine di sessanta giorni**, le **Camere** possono adottare le modificazioni con la **maggioranza assoluta** dei propri componenti nella **seconda votazione**, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti.

Allo stesso tempo, la modifica in esame, sostituendo – come appena visto – il comma terzo dell'articolo 103, elimina il parere che il Consiglio regionale e i Consigli provinciali devono esprimere entro due mesi sui progetti di modificazione dello Statuto di iniziativa governativa o parlamentare loro comunicati dal Governo.

Come è noto, l'eventuale introduzione del meccanismo dell'intesa per la modifica degli Statuti è stato oggetto di dibattito anche in relazione al più ampio tema del ruolo delle Regioni a Statuto speciale nel periodo successivo alla riforma del Titolo V. Nel 2001, come sinteticamente esposto, era stato introdotto il parere obbligatorio e non vincolante delle Assemblee regionali (anche provinciali, nello specifico caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol) per i progetti di modifica di iniziativa governativa o parlamentare degli Statuti speciali.

Fin da subito, nel dibattito che ne conseguì, l'introduzione dell'intesa è stata tuttavia ritenuta dalle regioni a Statuto speciale necessaria per le modifiche statutarie. In particolare, con la [Dichiarazione di Aosta](#) del 2 dicembre 2006, i presidenti delle Regioni e delle Province autonome, assieme ai presidenti delle rispettive Assemblee elettive, affermarono che, in forza del particolare *status* delle autonomie speciali, le stesse fossero poste su di un piano diverso dalle altre Regioni, ciò comportando una speciale strutturazione dei rapporti con lo Stato, i quali non potevano essere che connotati da individualità e bilateralità. In tal senso nel richiamato documento è dichiarato che “non possono essere imposte modificazioni degli ordinamenti delle autonomie speciali senza il loro consenso ed è necessaria anzi la costituzionalizzazione del principio dell'intesa e della natura pattizia degli statuti ai fini dell'indispensabile adozione delle modifiche statutarie”.

Il tema dell'introduzione dell'intesa per le modifiche degli Statuti speciali venne affrontato anche nei più recenti progetti di riforma costituzionale.

In particolare, il testo di legge costituzionale, recante “modifiche alla parte II della Costituzione”, approvato nel corso della XIV legislatura e sottoposto a *referendum* popolare nei giorni 25 e 26 giugno 2006 con esito non favorevole all'approvazione, prevedeva, all'articolo 38 (novellando l'articolo 116 della Costituzione), che gli Statuti speciali fossero adottati con legge costituzionale previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in prima deliberazione. Quel provvedimento stabiliva, inoltre, quanto segue: “il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del Consiglio della provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le Camere possono adottare la legge costituzionale”.

Il progetto di riforma approvato dalle Camere nel corso della XVII legislatura (“Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”), poi respinto dal *referendum* del 4 dicembre 2016, introduceva anch’esso il meccanismo dell’intesa. Nello specifico, il primo periodo del comma 13 dell’articolo 39 del testo stabiliva che le disposizioni di cui al capo IV di quel provvedimento (“Modifiche al titolo V della parte II della Costituzione) non si applicassero alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime Regioni e Province autonome.

Il provvedimento attualmente in esame prevede l’intesa per le modifiche dello Statuto. Come anticipato, l’*iter* relativo alle modifiche può proseguire nel caso in cui l’intesa medesima non venga raggiunta nel termine di sessanta giorni sui progetti di modificazione approvati in prima deliberazione dalle Camere. Si specifica che, in tal caso, le Camere possono adottare le modificazioni con la **maggioranza assoluta** dei propri componenti nella **seconda votazione**, fermi restando i livelli di autonomia già riconosciuti. A tal proposito si osserva che la maggioranza assoluta dei componenti delle Camere in seconda deliberazione sarebbe comunque richiesta (anche in caso di raggiungimento dell’intesa) ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, trattandosi di legge costituzionale.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, “[l]e leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

Come già precisato, tuttavia, le modifiche statutarie approvate non sono comunque sottoposte a *referendum* nazionale (legge costituzionale n. 2 del 2001).

Con riferimento ai **livelli di autonomia già riconosciuti**, essendo tale statuizione contenuta nello stesso periodo dedicato all’approvazione della modifica senza intesa, sembrerebbe che tali livelli di autonomia possano essere teoricamente intaccati in caso di raggiungimento dell’intesa con i Consigli regionale e provinciali mentre ciò sarebbe precluso ove tale intesa non venisse raggiunta e la riforma venisse approvata in difetto dell’intesa

medesima. La relazione illustrativa appare presentare invece un'interpretazione differente della disposizione, ritenendo, più in generale, che “le modificazioni dello Statuto non potranno intaccare i livelli di autonomia già riconosciuti alla Regione e alle province autonome. In particolare, rimangono fermi i livelli di autonomia correlati alla quietanza liberatoria rilasciata l'11 giugno 1992 dall'Austria”.

Per quanto riguarda il richiamo alla **quietanza liberatoria** del 1992 si segnala che sempre la relazione illustrativa rileva che il procedimento di revisione dello Statuto “è stato avviato a fronte di specifiche richieste formulate dai rappresentanti della regione e delle province autonome, anche sulla scorta delle dichiarazioni programmatiche rese dal Presidente del Consiglio dei ministri in data 25 ottobre 2022 alla Camera dei deputati, nelle quali è stata sottolineata, tra l'altro, la volontà del Governo di lavorare al ripristino degli *standard* di autonomia della medesima regione, che nel 1992 hanno portato al rilascio della «quietanza liberatoria» da parte dell'Austria in relazione alla vertenza da essa promossa nei riguardi dell'Italia presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite. Tale esigenza viene ricondotta agli effetti prodotti dall'entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, e dalla successiva interpretazione, che si ritiene abbia condotto a una riduzione degli spazi di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano”.

Sempre in relazione ai “livelli di autonomia già riconosciuti” si segnala che, nei pareri espressi sul provvedimento in esame dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (allegato, osservazione XI) e dal Consiglio provinciale di Bolzano, è specificato come tali livelli comprendano tutte le competenze legislative e amministrative acquisite alla data di modifica del vigente Statuto nonché le disposizioni in vigore in materia di tutela delle minoranze.

La **lettera r)** interviene sull'articolo 107 dello Statuto, dedicato alle relative norme di attuazione.

In termini generali, si ricorda che le norme di attuazione degli Statuti speciali sono decreti legislativi emanati dal Presidente della Repubblica, il cui procedimento di adozione prevede una proposta da parte di una **Commissione paritetica**, composta in misura eguale da membri individuati dal Governo e dal Consiglio regionale, nonché una successiva deliberazione del Consiglio dei ministri. I decreti legislativi anzidetti, quindi, non sono posti a valle di una delega da parte del Parlamento, ma sono comunque atti con forza di legge.

Dal punto di vista del contenuto, tali norme hanno il compito precipuo di attuare lo Statuto e di trasferire le funzioni amministrative dallo Stato alla Regione e alle Province autonome.

La Corte costituzionale (*cfr. ex multis* [sentenza n. 341 del 2001](#)) ha avuto modo di pronunciarsi sulla natura delle norme di attuazione, stabilendo che le stesse “sono dotate di forza prevalente su quella delle leggi ordinarie (sentenze n. 213 del 1998; n. 160 del 1985 e n. 151 del 1972). Infatti le norme di attuazione dello Statuto speciale si basano su un potere attribuito dalla norma costituzionale in via permanente e stabile (sentenza n. 212 del 1984; v. anche sentenza n. 160 del 1985), la cui competenza ha "carattere riservato e separato rispetto a quella esercitabile dalle ordinarie leggi della Repubblica" (sentenza n. 213 del 1998; n. 137 del 1998; n. 85 del 1990; n. 160 del 1985; n. 212 del 1984; n. 237 del 1983). Le predette norme di attuazione, pertanto, prevalgono, nell'ambito della loro competenza, sulle stesse leggi ordinarie, con possibilità, quindi, di derogarvi, negli anzidetti limiti (sentenza n. 213 del 1998; n. 212 del 1984; n. 151 del 1972)”.

La Corte, anche nella medesima pronuncia, relativamente, invece, al contenuto delle norme di attuazione, ha statuito che le stesse “sono destinate a contenere, tra l’altro, non solo disposizioni di vera e propria esecuzione o integrative *secundum legem*, non essendo escluso un "contenuto *praeter legem* nel senso di integrare le norme statutarie, anche aggiungendo ad esse qualche cosa che le medesime non contenevano", con il "limite della corrispondenza alle norme e alla finalità di attuazione dello Statuto, nel contesto del principio di autonomia regionale" (sentenza n. 212 del 1984; n. 20 del 1956)”.

Nel caso del Trentino-Alto Adige/Südtirol, secondo quanto stabilito all’articolo 107, la Commissione paritetica è composta da **dodici membri**:

- **sei membri** in rappresentanza dello **Stato**;
- **due membri** del **Consiglio regionale**;
- **due membri** del **Consiglio provinciale di Trento**;
- **due membri** del **Consiglio provinciale di Bolzano**.

È poi specificato che tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

Il secondo comma dell’articolo 107 disciplina la composizione della Speciale Commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia autonoma di Bolzano, istituita in seno alla Commissione paritetica. Tale Speciale Commissione è composta da sei membri (tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia autonoma di Bolzano). È poi specificato che uno dei membri in rappresentanza dello Stato debba appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino. Uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano, precisando che la maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla

designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.

Si segnala che l'articolo 108 dello Statuto pone un termine di due anni dall'entrata in vigore della [legge costituzionale n. 1 del 1971](#) per l'emanazione dei decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto. La Corte costituzionale, tuttavia, con la [sentenza n. 160 del 1985](#), ha escluso il carattere perentorio del termine anzidetto anche per via dei tre commi del successivo articolo 109, dato che, con riferimento a questi ultimi, "soltanto nelle due fattispecie relative alla indicazione dei beni d'interesse nazionale appartenenti al patrimonio storico ed artistico nonché all'ordinamento scolastico ex art. 19 dello Statuto del Trentino-Alto Adige, la norma statutaria fa derivare determinati effetti dalla mancata emanazione delle norme di attuazione entro il termine previsto: e cioè che le province possano assumere con legge le funzioni amministrative relative a tali materie. Nella ipotesi più comprensiva dell'art. 108, nessuna conseguenza è ricollegata all'inutile decorso del termine: e del resto, nemmeno nelle fattispecie di cui all'art. 109, è previsto il venir meno del potere normativo del Governo, ma si fa luogo al deterrente (risultato efficace) della facoltizzazione delle province ad assumere con legge l'amministrazione nei settori ora indicati".

La modifica in commento, novellando l'articolo 107 dello Statuto, specifica che le norme di attuazione possono recare anche disposizioni volte ad **armonizzare l'esercizio della potestà legislativa regionale e provinciale con quella statale**, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuite alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In proposito, i pareri espressi dal Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige (allegato, osservazioni II e III), dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento (osservazione lettera a)) e dal Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano sul provvedimento in commento affermano che la novella è volta a rafforzare la funzione delle norme di attuazione ai fini dell'adeguamento dinamico e dell'ulteriore sviluppo dell'autonomia. I pareri del Consiglio regionale e del Consiglio della Provincia autonoma di Trento specificano poi che l'armonizzazione prevista dall'articolo 107 debba essere interpretata alla luce della equiordinazione tra competenza legislativa provinciale o regionale e competenza legislativa statale, prevedendo un rapporto paritario tra le legislazioni e un'armonizzazione reciproca tra legislazione statale e legislazione provinciale o regionale.

